



Firmato digitalmente da ANTONIO STANGO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI FOGGIA:94037130716

Repertorio Numero 12.104 Raccolta Numero 8697
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DI FOGGIA ODV DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI (LILT)", AL FINE DI RECEPIRE LE INDICAZIONI
DELL'UFFICIO REGIONALE R.U.N.T.S. PER IL PERFEZIONAMENTO
DELLA RELATIVA ISCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno diciannove (19) del
mese di giugno, in Foggia, nel mio studio, alla Via Quattro
Novembre, numero due, alle ore dodici.

Innanzi a me dottor ANTONIO STANGO, Notaio, residente in
Foggia ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Foggia e Lucera. Si sono personalmente costituiti:

de TRINO VALERIA, nata a Foggia il 18 maggio 1947,
domiciliata in Foggia, Via Luigi Guerrieri, numero 39,
codice fiscale: DTR VLR 47E58 D643Y;

NARDELLI MARIA GIOVANNA, nata a Rodi Garganico il 27 maggio
1947, domiciliata in a Foggia, Via Pietro Scrocco, numero 60
codice fiscale: NRD MGV 47E67 H480J;

SPADACCINO CLAUDIA, nata a Foggia il dì 8 marzo 1946,
domiciliata in Foggia, Via Lucera, kilometro 3,300, codice
fiscale: SPD CLD 46C48 D643L;

DI PAOLA MARIA MICHELA, nata in Foggia il 13 marzo 1974,
domiciliata in Foggia, Via Montegrappa, numero 72, codice
fiscale: DPL MMC 74C53 D643V;

ROSANIA ELIA, nato in San Giovanni Rotondo il 17 giugno
1981, domiciliato in Bari, Via Alfredo Oriani, numero 6,
codice fiscale: RSN LEI 81H17 H926S;

FIorentino FRANCESCO ANTONIO, nato in San Giovanni Rotondo
il dì 11 giugno 1950, domiciliato in San Giovanni Rotondo,
Contrada Matine, kilometro 8,00, codice fiscale: FRN FNC
50H11 H926X.

Dell'identità personale di tutti i componenti io Notaio sono
certo.

I componenti, dichiarando di intervenire al presente atto
nelle loro qualità di membri del Consiglio Direttivo
Provinciale dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana
per la Lotta contro I Tumori (LILT)", con sede in Foggia
alla Via Lecce, numero 55, ente riconosciuto, già iscritto
nel Registro delle Persone Giuridiche con il numero 825,
avente codice fiscale 94051910712, mi danno atto e mi
dichiarano che trovasi riunito in questo luogo, in questo
giorno e per questa ora, il Consiglio Direttivo Provinciale
della suddetta Organizzazione di Volontariato, per discutere
e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, ed invitano
me Notaio a far constare, da pubblico verbale, le risultanze
dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà. Al che
aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Registrato a Foggia

il 19 giugno 2023

al N. 11581/1T

Esatti Euro 0,00

- per volontà unanime dei comparenti assume la presidenza il Presidente de Trino Galante Valeria, la quale constata e dichiara quanto segue:

a) che il presente Consiglio Direttivo Provinciale è stato regolarmente convocato dal Presidente ai sensi del vigente statuto;

b) che, degli attuali sette membri, sono presenti sei membri, con precisazione che il settimo, Santangelo Antonio, è assente giustificato per ragioni di salute;

c) che è presente l'organo amministrativo nelle persone di de Trino Galante Valeria quale Presidente, Nardelli Maria Giovanna quale Vice Presidente, Spadaccino Claudia, Di Paola Maria Michela, Rosania Elia e Fiorentino Francesco quali consiglieri;

d) che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla discussione dello stesso;

f) che il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed idoneo a deliberare sull'ordine del giorno che è il seguente:

"1) recepimento delle indicazioni ricevute dall'ufficio regionale R.U.N.T.S., necessarie per il perfezionamento dell'iscrizione nel medesimo registro;

2) deliberare conseguenti."

- Gli intervenuti iniziano, quindi, la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed il Presidente comunica ai comparenti che, a seguito della trasmigrazione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'ufficio regionale R.U.N.T.S. ha rilevato talune motivazioni ostative al perfezionamento dell'iscrizione medesima, richiedendo una più specifica indicazione della forma giuridica dell'ente, l'indicazione specifica delle attività indicate nell'articolo 5) del D.Lgs. 117/2017, l'indicazione della disciplina relativa alla figura dei soci volontari e dei quorum costitutivi rafforzati per l'assemblea straordinaria; ha richiesto, infine, trattandosi di ente già in possesso della personalità giuridica, l'attestazione del Notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, redatta sulla base di una relazione giurata di un revisore legale. Il recepimento di tali indicazioni è imprescindibile per ottenere l'iscrizione nel R.U.N.T.S..

All'uopo il Presidente propone di indicare all'articolo 1 dello statuto che la forma prescelta è un'organizzazione di volontariato, nonché di elencare, con riferimento all'attività dell'organizzazione, le lettere b), c), d), h) e i) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, riportandone il contenuto nello statuto, di inserire nello statuto l'articolo 5 bis per disciplinare la figura del socio volontario, ed infine di prevedere per l'assemblea straordinaria un quorum costitutivo rafforzato facendo

riferimento all'articolo 21 del Codice Civile;

- con riferimento alla sussistenza del patrimonio minimo il Presidente fa presente che il 23 novembre 2021 il suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stato reso operativo e che per il perfezionamento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., quale ente con personalità giuridica, si rende necessaria un'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo, redatta sulla base o di una situazione patrimoniale aggiornata a non più di centoventi (120) giorni, completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesti la regolare compilazione o di una relazione giurata redatta da un revisore contabile;

- il dottor Sica Lorenzo, nato a Foggia il dì 1 settembre 1962, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti al numero 74593, con studio in Foggia alla Piazza Italia numero 6, nella qualità di revisore contabile e perito estimatore incaricato, ha elaborato una relazione che, giurata innanzi a me Notaio in data odierna, Repertorio numero 12102, in originale, al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- in detta relazione il suddetto estimatore ha determinato il valore del patrimonio netto del suddetto E.T.S. in misura almeno pari ad Euro cinquantasettemilatrenta virgola ventotto (57.030,28);

- il patrimonio netto dell'"Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori (LILT)", pertanto, è ben superiore alla somma minima prevista per legge, il tutto come risulta dalla detta relazione di stima del patrimonio sottoscritta dal revisore legale, dottor Sica Lorenzo, del 19 giugno 2023 e di cui sopra, relazione che ha attestato l'ammontare del patrimonio netto dell'ente.

- Esaurita la relazione del Presidente, tutti gli intervenuti si associano a tutto quanto proposto dal Presidente, prendono atto delle sue dichiarazioni, le confermano e, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti, deliberano:

A) di approvare tutto quanto sopra proposto dal Presidente, così come richiesto dall' ufficio regionale R.U.N.T.S. e, conseguentemente, di approvare il nuovo testo dello statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore, come sopra proposto dal Presidente e che, composto di ventisette articoli, sottoscritto dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", con precisazione che detto statuto diventerà efficace soltanto con l'iscrizione dell'Ente nel R.U.N.T.S.;

B) di delegare il Presidente ad eseguire le presenti delibere, a fare tutto quanto sarà reso necessario per l'esecuzione medesima e per tutto quanto sarà richiesto dalle normative vigenti e dalle eventuali circolari ministeriali e/o decreti attuativi, anche al fine di

consentire l'effettiva trasmigrazione al R.U.N.T.S. medesimo;
C) di delegare, come delegano, il Presidente ad introdurre nel presente verbale tutte le modifiche e variazioni opportune e ad adempiere alle pratiche e formalità necessarie per la validità delle sopra prese deliberazioni;
D) di prendere atto, confermandola, della relazione giurata del dottor Sica Lorenzo, così come allegata al presente atto.

In conseguenza di tutto quanto sopra, tenuto conto della allegata relazione di stima, io sottoscritto Notaio attesto, con riferimento all'Organizzazione di Volontariato "Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori (LILT)", la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'articolo 22 D.Lgs. 117/2017 e che detto patrimonio risulta possedere le caratteristiche di liquidità e disponibilità così come richieste dall'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore tredici e minuti dieci.

I comparenti invocano, per il presente atto, tutte le agevolazioni in essere ed, in particolare, l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017, essendo il presente una modifica statutaria, che ha lo scopo di adeguare l'atto a modifiche normative, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 82 e dell'articolo 104 del D.Lgs. 117/2017 e di tutte le norme ivi richiamate, essendo il suddetto articolo 82 già vigente, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'interpello numero 252 del 16 luglio 2019.

Le spese del presente sono a carico della suddetta Organizzazione di Volontariato.

I comparenti danno atto di essere stati informati dal Notaio rogante delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. numero 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), e sue modificazioni e integrazioni, e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Del che il presente verbale che, prima di sottoscrivere, viene da me Notaio, con quanto allegato, letto e pubblicato, a chiara voce, ai comparenti, i quali, dopo mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme al vero ed alla loro volontà. Consta l'atto di due fogli di carta scritti in parte con nastro indelebile e sistema elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, su quattro intere pagine e fin lì come vedesi di questa quinta e viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore tredici e minuti venti.

Firmati: Valeria de Trino - Maria Giovanna Nardelli -
Claudia Spadaccino - Maria Michela Di Paola - Elia Rosania -
Francesco Antonio Fiorentino - Antonio Stango Notaio -

Allegato "A" ad atto
Reg. II 12104 e Racc.
N. 8697

RELAZIONE GIURATA

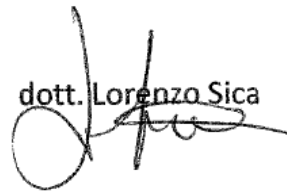
Il sottoscritto dott. Lorenzo Sica, nato a Foggia il giorno 1 settembre 1962 (C.F. SCILNZ62P01D643I) abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti al n° 74593 con studio a Foggia in Piazza Italia 6 e con indirizzo email pec: lorenzo.sica@pec.it ad espletamento dell'incarico sulla situazione patrimoniale aggiornata ai fini della sussistenza del patrimonio minimo per l'aggiornamento della Personalità giuridica già in possesso dal 2014 della Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) con sede in via Lecce 55 Foggia, conferitogli dalla Sig.ra Valeria de Trino Galante nata a Foggia il 18 maggio 1947 (C.F.DTR VLR 47E58D643Y) e residente a Foggia in via Guerrieri 39, nella qualità di presidente della Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) avendo acquisito/visionato tutta la documentazione necessaria ed avendo eseguito gli opportuni riscontri

dichiara

che ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.m.15 Settembre 2020 del ministero del lavoro e delle politiche sociali e in conformita all'art. 22, comma 4, d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, il patrimonio della Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT), risulta effettivamente sussistente ed è pari ad almeno Euro cinquantasettemilazerotrenta virgola ventotto depositato su c/c IT70 B030 3215 7000 1000 0003984 ed esso è composto dalla seguente entità: Euro 57.030,28 (cinquantasettemilazerotrenta virgola ventotto), così come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Banca Credem di Foggia corso Roma in data 9 giugno 2023

Foggia, 19 giugno 2023

dott. Lorenzo Sica



Repertorio Numero 12.102

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno diciannove (19) del mese di giugno, in Foggia, nel mio studio, alla Via Quattro Novembre, numero due (2). Innanzi a me dottor ANTONIO STANGO, Notaio, residente in Foggia ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera, si è personalmente costituito:

SICA LORENZO, nato in Foggia il dì 1 settembre 1962 e domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Piazza Italia, numero 6, codice fiscale: SCI LNZ 62P01 D643I, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti al numero 74593.

Io Notaio sono certo, per diretta conoscenza, dell'identità personale del costituito, il quale mi presenta una relazione di perizia di stima del patrimonio nell'interesse dell'"Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT)", con sede in Foggia alla Via Lecce, numero 55, chiedendo di asseverare detta relazione di perizia di stima con giuramento.

Aderendo alla richiesta, io Notaio ammonisco ai sensi di legge il Signor Sica Lorenzo, il quale presta il giuramento ripetendo la formula "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Si invoca l'assoluta esenzione dall'imposta di bollo, trattandosi di atto nell'interesse di O.D.V., il tutto ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 (C.T.S.).

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, ho dato lettura al comparente che lo approva, alle ore *undici e ventisei* *cinquante*.

Il presente verbale occupa parte di un foglio.

Lorenzo Sica
Antonio Stango



===== STATUTO =====

"Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana
===== per la Lotta contro i Tumori (LILT)" =====

===== Denominazione - Sede - Durata =====

===== Articolo 1 =====

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia, quale Ente del Terzo Settore, un'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Provinciale di Foggia ODV della Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori (LILT)", (in forma abbreviata "LILT FOGGIA ODV") quale articolazione territoriale della LILT Nazionale. =
2. L'Organizzazione di Volontariato, all'atto della modifica del proprio statuto, indica che la natura giuridica prescelta è quella delle Organizzazioni di Volontariato e dichiara di essere in possesso di personalità giuridica. =====
3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea. =====
4. La durata dell'Organizzazione di Volontariato è a tempo indeterminato. =====

===== Articolo 2 =====

L'Organizzazione di Volontariato ha sede in Foggia, alla Via Lecce numero cinquantacinque (55). Si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====
Le Associazioni Provinciali perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale gli scopi istituzionali della LILT Nazionale, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive. =====

===== Articolo 3 =====

L'Organizzazione di Volontariato opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT Nazionale, fermo restando la propria natura di organismo costituito su base associative autonoma in armonia con quanto disposto dal Codice per il Terzo Settore. Non ha fini di lucro e opera per la promozione della prevenzione oncologica nonché per le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa. Ed in particolare persegue finalità: civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

===== Articolo 4 =====

L'Organizzazione di Volontariato esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e propriamente le seguenti attività, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017: =====

"b) interventi e prestazioni sanitarie; =====

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

Allegato "B" ad atto
Rep. N. 12104 e Racc.
N. 8687

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.". =====

L'Organizzazione di Volontariato, per il perseguimento delle suddette attività, svolge quanto segue: =====

- corretta informazione e educazione alla salute e alla prevenzione oncologica; =====

- campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale; =====

- iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita; =====

- formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari; =====

- studi, innovazione e ricerca in campo oncologico; =====

- attività di anticipazione diagnostica; =====

- assistenza psicologica e psicoterapica, riabilitazione psicofisica e assistenza domiciliare socio-sanitaria. =====

Per lo svolgimento delle predette attività l'Organizzazione di Volontariato si avvale prevalentemente dell'attività di Volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. =====

Per il perseguimento dei propri scopi l'Organizzazione di Volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. =====

Per perseguire gli scopi sociali l'Organizzazione di Volontariato collabora e si coordina con: =====

1. le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale, della prevenzione oncologica e della riabilitazione; =====

2. le Istituzioni, gli enti e gli organismi che operano in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca; =====

3. le Istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, le Università, gli ordini professionali e quant'altro operante

nel tessuto sociale territoriale e/o nazionale. =====

===== Categorie di Soci e quota sociale =====

===== Articolo 5 =====

L'Organizzazione di Volontariato provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dallo Statuto della LILT Nazionale: =====

- Soci ordinari =====
- Soci sostenitori =====
- Soci benemeriti =====
- Soci aderenti =====
- Soci volontari =====

Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annuale. =====

Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti. Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT. Sono soci aderenti i soggetti, minori di anni diciotto che manifestano adesione ai valori ed alle attività della LILT. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro. Possono diventare soci dell'Organizzazione di Volontariato tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la realizzazione degli scopi dell'Organizzazione di Volontariato mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. =====

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal CDN della LILT. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. =====

L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Organizzazione di Volontariato, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici (15) giorni. =====

===== Articolo 5 bis =====



Valeria de Giusi Maria Giovanna Scatella Claudia Scadeccius

Federico

Paola

Di Paola

Carlo Scatella

Sono Soci Volontari (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e con obbligo di iscriversi nell'apposito registro, una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Organizzazione di Volontariato, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Organizzazione di Volontariato e nemmeno dal beneficiario dell'attività. =====

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato. =====

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività d'interesse generale perseguita. =====

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti/volontari. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 117/2017. Per tutto il resto si rinvia a tutta la disciplina vigente per il socio volontario. =====

===== Articolo 6 =====

La qualità di socio è personale e si perde: =====

- a. per morte; =====
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa; =====
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte; =====
- d. per esclusione. =====

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; =====
oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. =====

Sono Volontari gli associati che aderiscono

all'Organizzazione di Volontariato prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'Organizzazione di Volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei = lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. =====

===== Organi dell'Organizzazione di Volontariato =====
===== Articolo 7 =====

Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo CDP; il Presidente provinciale; l'Organo di controllo o di revisione, laddove eletto di cui agli art. 30 e 31 del Codice per il Terzo Settore. =====

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

===== Articolo 8 =====

L'Assemblea Provinciale dei Soci ha i seguenti compiti: =====

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'Organo di revisione contabile =====
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, previa comunicazione alla sede centrale della LIIT e nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore =====
- delibera ed approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo; =====
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione nei loro confronti secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore; =====
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo; =====
- delibera sull'esclusione degli associati; =====
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione di Volontariato. =====

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. =====

===== Articolo 9 =====

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. =====
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo



Claudio Seolacino

Francesco Antonio
Antonio Sperry

Marie Roverna

Roberta de Loris

She Rosanna
Maria Ubaldo

degli associati. =====

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale almeno 10 giorni prima del giorno previsto a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. =====

4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto della riunione. =====

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro dieci (10) giorni, provvederà l'organo di revisione o di controllo quando questo ne abbia fatto richiesta. =====

===== Articolo 10 =====

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre (3) mesi. =====

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio conferendo ad esso apposita delega. =====

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. =====

===== Articolo 11 =====

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano. =====

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e in caso di elezioni due scrutatori. =====

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione. =====

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto dal segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. =====

===== Articolo 12 =====

1. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Si applica, comunque, l'articolo 21 del Codice Civile, anche con riferimento ai diversi quorum costitutivi e alle maggioranze richieste. =====

2. Ciascun socio può ricevere un numero massimo di tre deleghe. =====

3. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. ==

===== Articolo 13 =====

1. I componenti del CDP e dell'organo di controllo sono eletti dall'Assemblea dei Soci. =====

2. Un regolamento esecutivo deliberato dal CDP stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali, prevedendo

l'incompatibilità per i coniugi, i parenti entro il secondo grado di ricoprire le cariche sociali. =====

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato. =====

4. L'Organizzazione di Volontariato provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne. =====

5. Possono essere presentate una o più liste elettorali. =====

6. Le delibere dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. =====

===== Articolo 14 =====

1. L'Organizzazione di Volontariato provinciale è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale, tale CDP può essere composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere. Tali cariche non comportano alcun impegno di spesa, in quanto svolte a titolo esclusivamente gratuito. =====

2. Il CDP uscente motiva e determina in occasione dell'adozione del regolamento esecutivo il numero dei membri.

3. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. =====

4. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati. =====

5. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Organizzazione di Volontariato per almeno due mandati. =====

6. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Organizzazione di Volontariato Provinciale, vengono costituite a richiesta dei cittadini e previo motivato parere del CDP. =====

===== Articolo 15 =====

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza dei consiglieri lo ritenga opportuno. =====

Ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 117/2017 tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Ai componenti degli organi sociali, con l'eccezione prevista al medesimo articolo 34, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei

presenti. =====

3. Salvo diverse normative nazionali e regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale. =====

4. Il CDP è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. =====

5. Di ciascuna riunione viene redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal segretario. =====

===== Articolo 16 =====

1. Il CDP è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o per posta elettronica e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del consiglio sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. =====

2. In caso di urgenza i tempi della convocazione possono essere ridotti a tre giorni tramite posta elettronica. =====

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare. =====

===== Articolo 17 =====

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti più votato. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla sede centrale della LILT. =====

===== Articolo 18 =====

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione di Volontariato e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. =====

2. A tal fine: =====

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti di indirizzo del CDN della LILT e provvede alla raccolta di fondi e all'iscrizione dei soci; =====

b. assume iniziative in accordo con le indicazioni espresse dal consiglio nazionale della LILT nell'ambito della propria competenza territoriale virgola in conformità degli scopi previsti dallo Statuto nazionale; =====

c. approva annualmente i bilanci di previsione e di esercizio, previo parere dell'organo di controllo che invia alla Sede Centrale LILT, al fine della predisposizione del bilancio aggregato della LILT. Il bilancio di esercizio va inviato entro il ventotto (28) Febbraio dell'anno successivo cui si riferisce entro il trenta (30) settembre di ciascun anno il bilancio di previsione; =====

- d. adotta il Regolamento elettorale redatto dalla sede centrale della LILT; =====
- e. elegge il Presidente provinciale e il Vice Presidente a maggioranza di voti; =====
- f. il Consiglio Direttivo provinciale su proposta del Presidente può delegare a uno o più consiglieri determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione; =====
- g. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====
- h. predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività e il bilancio di esercizio; =====
- i. il CDP può avvalersi, titolo gratuito, della figura del segretario dell'Organizzazione di Volontariato a cui compete la funzione della conservazione degli atti; =====
3. Il Presidente provinciale invia alla sede centrale del bilancio di esercizio approvato dal CDP e dall'organo di controllo entro il ventotto (28) febbraio dell'anno successivo ed il bilancio preventivo con il programma delle attività da svolgere entro il trenta (30) settembre dell'anno precedente per la valutazione della coerenza rispetto ai programmi nazionali e ai fini istituzionali della LILT nazionale; =====
4. In caso di necessità o urgenza il Presidente che è legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato ha facoltà di prendere decisioni di competenza del CDP, salvo ratifica da parte dello stesso CDP alla prima riunione dello stesso. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza e a sostenere spese non superiori ad euro cinquemila (5000/00). =====

===== Articolo 19 =====

1. L'Organizzazione di Volontariato è dotata dell'Organo di controllo al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 di d. lgs 117 del Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile all'Organo, in seno al quale un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Organizzazione di Volontariato, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo Settore. =====
2. L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per lo stesso periodo del CDP. =====

===== Articolo 20 =====

1. Presso ogni regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT nazionale - e di assicurare lo svolgimento di

un'attività di collegamento con la sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal CDN e dei programmi nazionali. I Presidenti delle associazioni provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime associazioni, entro sessanta (60) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a coordinatore regionale da sottoporre alla nomina del CDN. La carica di Coordinatore regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento. Parimenti il coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole associazioni provinciali. Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il coordinamento regionale ha sede presso l'Organizzazione di Volontariato provinciale di appartenenza del coordinatore. =====

3. Il Coordinatore resta in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. =====

4. Con atto di indirizzo adottato dal CDN sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali. =====

===== Patrimoni - Gestione finanziaria =====
===== Articolo 21 =====

L'Organizzazione di Volontariato ha patrimonio proprio, gode di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. L'Organizzazione di Volontariato Provinciale provvede agli scopi statutari: =====

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare da utilizzare per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====

b. con le quote associative versate dai soci; =====

a con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla sede centrale LILT' per contributi e partecipazioni a campagne nazionali; =====

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali, convenzioni territoriali, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, attività di raccolta fondi, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. =====

===== Articolo 22 =====

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====

Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati: il bilancio di esercizio con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio di previsione con il programma di attività da comunicare all'Organo di controllo. L'Organizzazione di Volontariato è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il RUN del Terzo Settore e a pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore. =====

===== Articolo 23 =====

1. L'Organizzazione di Volontariato ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT Nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Organizzazione di Volontariato la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, di fondi e riserve, anche nel caso di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. =====

2. Versa alla sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN. =====

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione, l'Organizzazione di Volontariato provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi ai programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla sede centrale. =====

===== Decadenza Organi associativi =====

===== Articolo 24 =====

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. =====

2. L'attivo residuale del patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato, esaurita la liquidazione e secondo quanto disposto dall'Assemblea sarà devoluto ad altra Organizzazione di Volontariato LILT che sia Ente del Terzo Settore previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== Norme sulla trasparenza =====

===== Articolo 25 =====

1. Tutte le attività dell'Organizzazione di Volontariato provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza. =====

2. L'Organizzazione di Volontariato provinciale deve avere presso la sede amministrativa un albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa. =====

3. L'Organizzazione di Volontariato provinciale rende noti

gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Organizzazione di Volontariato provinciale. =====

===== Articolo 26 =====

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali: libro dei soci, registro dei volontari, libro dei verbali. =====

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato Provinciale che può autorizzare la richiesta all'accesso senza ulteriori formalità. =====

3. Per l'accesso viene stabilito il giorno ed il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata. =====

===== Articolo 27 =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo Statuto nazionale della LILT e al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e alle eventuali variazioni, modificazioni ed integrazioni delle vigenti norme in materia. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Foggia, diciannove (19) giugno duemilaventitré (2023) - =====

Valeria De Ciriis
Maria Giovanna Tardella
Claudia Spadaccino
Morte Michele Di Palo
Gina Poma
Francesco Antonio Fiorentino
Antonio Paolo Mercuri



Certifico io sottoscritto, Dottor Antonio Stango, Notaio in Foggia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, firmato come per legge. Si rilascia per gli usi consentiti, in sostituzione dell'originale.

Foggia, alla Via Quattro Novembre, numero due, venti giugno duemilaventitré.

Firmato digitalmente dal Notaio Antonio Stango.